



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 44961

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Settore Polizia Municipale e Mobilità Servizio Mobilità

ORD. N° 266 - REG. GEN. del 15/04/2011

ORD. N° 131 - REG. P.M.

Oggetto: istituzione Area Pedonale Urbana "Via Cavallotti".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'

VISTO l'articolo 3, comma 1, n. 2 del Nuovo Codice della Strada secondo cui per area pedonale si intende la *zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;*

RICHIAMATO il Piano Urbano del Traffico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 5/09/2008, n. 54, nel quale la Via Cavallotti è individuata ai fini della sua classificazione funzionale come "aree pedonale" in senso stretto, all'interno comunque di un'area più ampia 'a prevalente vocazione pedonale', oggi protetta dalla Z.T.L.;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 12 aprile 2011, n. 70, con la quale è stata istituita l'Area pedonale Urbana "Via Cavallotti", comprendente la Via Cavallotti, la Via XXIV Maggio, la Via Brogi - tratto compreso tra Via Cavallotti e Piazza IV Novembre,

DATO ATTO che con la citata deliberazione sono stati espressi indirizzi di regolamentazione dell'area allo scopo di migliorare e rendere più funzionale l'accessibilità al Centro Storico della Città demandando l'attuazione operativa all'emanazione di separato provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'art. 7 del Nuovo Codice della Strada;

VISTI gli artt. n.5 comma 3, n. 7 e n. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art.107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 9 del 24/06/10 con il quale è stata confermata l'attribuzione al sottoscritto dell'incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Polizia Municipale e Mobilità fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco;

ORDINA

1. di istituire **L'AREA PEDONALE "VIA CAVALLOTTI"**, comprendente la Via Cavallotti, la Via XXIV Maggio, la Via Brogi - tratto compreso tra Via Cavallotti e Piazza IV Novembre - come meglio individuata nella cartografia allegata (allegato A),
2. di regolamentare la circolazione all'interno dell'**AREA PEDONALE "VIA CAVALLOTTI"**, come di seguito indicato:
 - istituzione del divieto transito per tutti i veicoli a motore dalle ore 00 alle ore 24 di tutti i giorni, festivi inclusi, con le eccezioni successivamente riportate;
 - istituzione del divieto sosta per tutti i veicoli a motore dalle ore 00 alle ore 24 di tutti i giorni, festivi inclusi, con le eccezioni successivamente riportate;
 - istituzione di senso unico di circolazione, con direzione consentita da valle a monte, nella via Cavallotti nel tratto compreso tra il n.c. 70 e la via Gramsci;
 - istituzione dell'obbligo di "Fermarsi e dare precedenza" e della relativa striscia di arresto nella Via Cavallotti all'intersezione con la Via Gramsci;
 - istituzione dell'obbligo di "Fermarsi e dare precedenza" e della relativa striscia di arresto nella Via Cavallotti all'intersezione con la Piazza V.Veneto;
 - istituzione dell'obbligo di direzione a sinistra nella Via Cavallotti all'intersezione con la Via Gramsci;
 - istituzione dell'obbligo di direzione a sinistra nella Via Cavallotti all'intersezione con la Piazza V.Veneto;
 - istituzione nell'area pedonale "Via Cavallotti" del limite massimo di velocità di km/h 10;
 - istituzione di transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. nella Via Cavallotti tratto compreso tra nc. 70 e la via Gramsci, con le eccezioni successivamente riportate;
3. di regolamentare le deroghe di accesso e di sosta come di seguito riportate, precisando che dovranno comunque essere adottate tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni, dando loro la precedenza e che la sosta non deve comunque costituire intralcio alla circolazione:

senza necessità di preventiva autorizzazione.

- a. **Velocipedi**; sosta consentita negli spazi predisposti;
- b. **veicoli appartenenti agli Organi di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai Servizi di Soccorso**, individuati dai contrassegni di Istituto;
- c. **mezzi operativi per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade**; accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all'interno dell'area pedonale. È vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate all'igiene urbana;
- d. **veicoli speciali adibiti al trasporto dei valori**; accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all'interno dell'area pedonale. È vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento;

- e. **veicoli adibiti al servizio postale e degli istituti di vigilanza privata;** accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all'interno dell'area pedonale. È vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento;
- f. **veicoli delle imprese funebri** adibiti al trasporto di feretri e per allestimento onoranze purché chiaramente riconoscibili;
- g. **veicoli al servizio di persone con impedite o limitate capacità motorie titolari del relativo contrassegno di cui all'art. 188 del C.d.S,** purché esposto in modo visibile dall'esterno sulla parte anteriore del veicolo. Accesso e sosta sono consentite esclusivamente nel caso in cui il titolare del contrassegno debba recarsi presso immobili o strutture all'interno dell'area pedonale stessa;
- h. **taxi** il cui servizio ha origine o destinazione nell'area pedonale stessa, per il transito e la fermata e per il tempo strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate; le **autovetture adibite a noleggio con conducente** sono a tal fine assimilate ai taxi;
- i. **veicoli di aziende che espletano attività di pubblico servizio (acqua, luce, gas, telecomunicazioni ecc),** individuati dai contrassegni di Istituto; accesso consentito limitatamente ad operazioni di manutenzione e controllo da svolgersi all'interno dell'area pedonale. È vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento;
- j. **veicoli diretti o provenienti da aree di stazionamento private di uso esclusivo aventi massa a pieno carico fino 3,5 t.,** ricadenti all'interno dell'area pedonale;
- k. **autoveicoli adibiti al trasporto merci aventi massa a pieno carico fino 3,5 t.;** accesso consentito in orario 06,30-09,30 e 13,15-16,00 esclusivamente per operazioni di carico/scarico merci. È consentita una sosta non superiore a 15 minuti per permettere tali operazioni, previa esposizione di disco orario;
- l. **autoveicoli adibiti al trasporto merci aventi massa a pieno carico fino a 24,00 t., nel solo tratto di via Cavallotti compreso tra la Piazza V.Veneto e il nc. 70;** accesso consentito in orario 06,30-09,30 e 13,15-16,00 esclusivamente per operazioni di carico/scarico merci. È consentita una sosta non superiore a 15 minuti per permettere tali operazioni, previa esposizione di disco orario;

previa richiesta e ottenimento di preventiva autorizzazione, da esporsi in modo visibile dall'esterno sulla parte anteriore del veicolo

- m. **autoveicoli aventi massa a pieno carico fino 3,5 t. di proprietà o in uso continuativo di residenti e/o domiciliati nell'area pedonale;** accesso consentito in orario 00-24 per operazioni di carico/scarico merci e salita e discesa di passeggeri. È consentita una sosta non superiore a 15 minuti per permettere tali operazioni, previa esposizione di disco orario;
- n. **autoveicoli aventi massa a pieno carico fino 3,5 t. di proprietà o in uso continuativo di operatori commerciali, artigiani, professionisti, associazione movimenti di opinione aventi sede della propria attività all'interno dell'area pedonale. Max n. 1 autorizzazione per attività.** Accesso consentito in orario 00-24 per operazioni di carico/scarico merci e/o salita e discesa di passeggeri. È consentita una sosta non superiore a 15 minuti per permettere tali operazioni, previa esposizione di disco orario;

- o. autoveicoli al seguito di concessione di occupazioni o manomissioni di suolo pubblico, secondo specifiche prescrizioni.

accesso consentito previa richiesta alla Centrale di P.M. (tel. 800210310)

- p. eventuali casi non rientranti nelle categorie suddette, solo per motivate necessità di accesso non programmabili (es. interventi manutentivi d'urgenza, rappresentanti di preziosi ecc)

DISPONE

- a) La presente ordinanza è resa pubblica ed ha decorrenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali previsti dal D. L.vo 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione attuazione, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- b) La società Consiag servizi s.r.l, per conto del Servizio Mobilità, è incaricata dell'attuazione della presente ordinanza con l'apposizione della relativa e necessaria segnaletica stradale, nei termini e modi di legge.

COMUNICA

- Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di 60 giorni e con le modalità di cui all'Art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- Entro il termine di cui al punto precedente può essere presentato ricorso al T.A.R. Toscana, per motivi di incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge ai sensi dell'Art. 3 della Legge 241/1990;

AVVERTE


Che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge.

DISPONE inoltre

Che il personale designato all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui agli Artt. 11 e 12 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, sia incaricato del controllo sull'applicazione del presente provvedimento.

Sesto Fiorentino, 15/04/2011

Il Comandante del corpo di Polizia Municipale
Dirigente del Settore Polizia Municipale e Mobilità
(Dott. Paolo Bagnoli)




Informazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 del 7 agosto 1990

Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Bagnoli

Referente per la pratica: Arch. Cristiana Cristiani

Nota: a) gli eventuali atti inerenti il presente procedimento sono accessibili previa richiesta all'ufficio in intestazione, nella sede di via Garibaldi n° 9-13 Sesto Fiorentino (Fi)

b) l'acquisizione di copia del presente provvedimento potrà avvenire previa richiesta all'Ufficio Atti Deliberativi - Piazza Vittorio Veneto, 1 - Palazzo Comunale.



AREA PEDONALE URBANA "VIA CAVALLOTTI"



PIAZZA
V. VENETO

VIA AMEDEO BARDUCCI

QUATTINI
LUIGI